

III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

DECISIONE 2007/791/PESC DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 2007

che attua l'azione comune 2007/749/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (BiH)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

Articolo 1

vista l'azione comune 2007/749/PESC del Consiglio, del 19 novembre 2007, relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (BiH) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, secondo trattino, del trattato sull'Unione europea,

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa connessa con l'attuazione dell'azione comune 2007/749/PESC è di 14 800 000 EUR per il 2008.

2. La spesa finanziata tramite l'importo di cui al paragrafo 1 è gestita secondo le procedure e le regole applicabili al bilancio generale dell'Unione europea, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restino di proprietà della Comunità.

considerando quanto segue:

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 3

(1) Il 19 novembre 2007 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2007/749/PESC in cui si stabilisce che l'EUPM deve proseguire fino al 31 dicembre 2009. L'importo di riferimento finanziario per gli esercizi 2008 e 2009 dev'essere deciso anno per anno.

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 2007.

(2) Il mandato dell'EUPM si svolgerà nell'ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe pregiudicare gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune di cui all'articolo 11 del trattato,

Per il Consiglio

Il presidente

F. TEIXEIRA DOS SANTOS

⁽¹⁾ GU L 303 del 21.11.2007, pag. 40.